



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 28/05/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 4 maggio 2015, n. 165

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza del Piano di Lottizzazione del Comparto C9 nel Comune di Maruggio - Archiviazione del procedimento a seguito di rinuncia all'istanza da parte dell'Autorità procedente: Comune di Maruggio (TA).

L'anno 2014, addì 4 del mese di Maggio, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),

il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Vistala Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vistala Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell'Ufficio "VAS";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.25 del 21/11/2014, con cui è stato affidato l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio "VAS" all'Ing. Antonello Antonicelli;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 88 del 03/05/2012, avente ad oggetto "D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al P.R.G. per insediamenti produttivi P.I.P. - Autorità procedente: Comune di Ginosa (TA)";

Premesso che:

- i proprietari dei terreni alla contrada Mirante, nella marina di Maruggio, e proponenti del Piano di lottizzazione del Comparto C9 nel Comune di Maruggio, con nota inviata all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, che la acquisiva al prot. n. 6356 del 3.08.2012, al Comune di Maruggio, alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e all'ARPA Puglia (DAP di Taranto) chiedevano l'attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica trasmettendo:

- elaborati del Piano di lottizzazione;

- "Rapporto ambientale";

- "Sintesi non tecnica";

- Tavole allegare al Rapporto ambientale;

- l'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 6519 del 08.08.2012 inviata ai proponenti ed al Comune di Maruggio e per conoscenza alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e all'ARPA Puglia (DAP di Taranto), riscontrava tale missiva fornendo chiarimenti in merito al campo di applicazione ed alle fasi procedurali della verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica e della Valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dalla Parte seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Atteso inoltre l'interessamento del SIC "Duna di Campomarino" IT 9130003 segnalava la necessità di predisporre appositi elaborati per l'acquisizione del relativo parere di incidenza nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS o nell'ambito della VAS;

- alla luce di ciò, il Comune di Maruggio, con nota prot. n. 9762 del 7.09.2012 acquisita al prot. n. 7778 del 25.09.2012 del Servizio Ecologia, presentava istanza di Valutazione ambientale strategica per il Piano di Lottizzazione Comparto C9 del Comune di Maruggio, inviando la Delibera di Consiglio

comunale n. 12 del 27.03.2009 di adozione del Piano e l'estratto del BURP n. 119 del 16.8.2012 di pubblicazione dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., unitamente ai seguenti elaborati in formato digitale:

- Tavola 01 - "Stralcio catastale - Stralcio PdF - Inserimento del PdL nella Tavola del PdF. Planimetria";
- Tavola 02A - "Planimetria generale";
- Tavola 02B - "Planimetria generale piano volumetrico, profili e particolari";
- Tavola 02C - "Planimetria generale su curve di livello, differenza tra profili e sezioni";
- Tavola 03 - "Planimetria generale su mappa catastale. Tavola di lottizzazione";
- Tavola 04 - "Cessione delle aree - Viabilità pubblica a privata";
- Tavola 05 - "Urbanizzazioni primarie";
- Tavola 06 - "Tavole di lottizzazione e cubatura di proprietà";
- Tavola 06B - "Tavola di lottizzazione con quotatura dei lotti - Tavola con sagome di massimo ingombro e distanze";
- Tavola 07 - "Urbanizzazioni primarie e secondarie compensazione oneri su tavola catastale";
- Tavola 08 - "Tipologie edilizie";
- Tavola 09 - "Viste aeree";
- Tavola 10 - "Planimetria generale con individuazione delle aree cantierizzabili e vincoli idrogeologico";
- Relazione 01 - "Relazione tecnica-tabelle-allegati";
- Relazione 02 - "Relazione paesaggistica";
- Relazione 03 - "Schema di convenzione";
- Relazione 04 - "Relazione geologica-tecnica ed indagini geognostiche";
- "Rapporto ambientale";
- "Sintesi non tecnica";
- Tavole allegate al Rapporto ambientale.

La stessa nota veniva trasmessa per conoscenza anche alla Provincia di Taranto - Settore Ecologia, all'Autorità di Bacino della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio e all'ARPA Puglia (DAP Taranto);

- la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, riscontrando alla missiva dei proprietari, con nota prot. n. 16373 del 6.09.2012 indirizzata ai predetti soggetti privati, al Comune di Maruggio ed all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS che la acquisiva al prot. n. 8449 del 17.10.2012, riteneva "[...] indispensabile che le SS.VV. accertino per tramite del Comune di Maruggio, l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.L.vo 42/2004) in modo da consentire l'esercizio delle competenze assegnate a questa Amministrazione", invitando contestualmente a trasmettere "[...] una copia cartacea del progetto di che trattasi";

- con successiva nota prot. n. 17967 del 4.10.2012 acquisita al prot. n. 8607 del 19.10.2012 del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, riscontrando la nota del Comune, chiedeva all'Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS ed al medesimo Ente locale di "accertare, per mezzo del Comune di Maruggio, l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.lgs 42/2004) in modo da consentire l'esercizio delle competenze assegnate a questa Amministrazione", invitando contestualmente a trasmettere "[...] una copia cartacea completa del progetto di che trattasi". Tale missiva veniva altresì inviata all'Autorità procedente.

- il Comune di Maruggio, con nota prot. n. 10825 del 9.10.2012 acquisita al prot. n. 9121 del 05.11.2012 del Servizio Ecologia, comunicava ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio della consultazione preliminare nell'ambito della procedura di VAS ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., chiedendo contestualmente riscontro entro 60 giorni, così come concordato con l'Autorità competente, al questionario pubblicato in uno con la relativa documentazione sul sito web dello stesso Comune;

- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12795 del 29.10.2012 indirizzata al Comune di

Maruggio ed all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che la assumeva in atti con prot. n. 9373 dello 08.11.2012, restituiva il questionario per la consultazione;

- il Comune di Maruggio, con nota prot. n. 13552 del 18.12.2012 indirizzata alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e per conoscenza all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche che la acquisiva al prot. n. 620 del 25.01.2013, trasmetteva, a seguito di richiesta della predetta Soprintendenza di cui alla nota prot. n. 20176 del 9.11.2012, elaborati integrativi su supporto digitale:

- Tavola 11 - "Planimetria con individuazione area SIC e area del presente progetto, Sezioni estese con raggio 500 m";

- "Progetto di Piantumazione";

Contestualmente rappresentava che "in merito al vincolo 'Dune' e relativa perimetrazione del futuro parco di Campomarino, allo stato attuale non risulta definita ne sottoscritta alcuna perimetrazione, ne è stato istituito il suddetto parco, pertanto le effettive aree di interesse paesaggistico risultano quelle definite dalla perimetrazione del SIC 'Duna di Campomarino' le cui aree sono esterne all'area cantierizzabile dal Piano di lottizzazione come si evince dalla tavole allegate (Tav. 11)";

- con nota prot. n. 688 del 16.01.2013, acquisita al prot. n. 1780 del 18.02.2013, la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia chiedeva all'Autorità procedente la redazione della "Carta del Rischio Archeologico" "indispensabile per le valutazioni di competenza", rilevando che "[...] il territorio interessato dal comparto C9, sebbene non sottoposto a provvedimento di vincolo archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004 e precedenti, appare comunque a rischio di rinvenimenti";

- con nota prot. n. 1136 del 23.01.2013 acquisita al prot. n. 1566 del 13.02.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Maruggio comunicava che nella fase di consultazione preliminare risultava pervenuto il contributo della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto di cui alla nota prot. n. 20176 del 9.11.2012. Segnalava inoltre l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e l'imminente pubblicazione sul BURP dell'avviso ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Contestualmente chiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS ed alla Provincia di Taranto di mettere a disposizione del pubblico la proposta di Piano mediante il deposito presso i relativi uffici e mediante la pubblicazione sui siti web;

- con nota prot. n. 2777 del 27.02.2013 acquisita al prot. n. 2349 del 5.3.2013 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia forniva il proprio contributo;

- con nota prot. n. 2583 del 13.02.2013, inviata al Comune di Maruggio, e per conoscenza a diverse amministrazioni fra cui l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che la acquisiva al prot. n. 3393 dello 03.04.2013, la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto chiedeva nuovamente "[...] copia cartacea del progetto di che trattasi" e "[...] una certificazione che attesti l'esistenza di vincoli ed aree tutelate per legge ai sensi degli articoli del D.lgs 42/2004";

- con nota prot. n. 6929 del 18.06.2013 acquisita al prot. n. 6458 del 2.07.2013, il Comune di Maruggio comunicava gli esiti della fase di consultazione pubblica, trasmetteva copia del BURP n. 20 dello 07.02.2013 contenente la pubblicazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. precisando che la documentazione trasmessa in data 23.01.2013 è "da considerarsi definitiva";

- la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 12412 del 18.07.2013 inviata in riscontro al Comune di Maruggio e per conoscenza alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, al Servizio regionale Urbanistica ed all'Ufficio, programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che la assumeva in atti con prot. n. 8026 dello 08.08.2013, esponeva una serie di osservazioni in merito al Piano in oggetto;

- a tali osservazioni ciò, con nota prot. n. 10223 del 27.09.2013 acquisita al prot. n. 10160 del 30.10.2013 del Servizio Ecologia, controdeduceva il Comune di Maruggio;

- con nota acquisita al prot. n. 1947 del 22.02.2014, i proponenti del Piano in oggetto sollecitavano

l'Autorità procedente e l'Autorità competente alla chiusura del procedimento in oggetto;

- il Comune di Maruggio, con note prot. n. 2168 del 20.02.2014 e prot. n. 4192 dell'11.04.2014 acquisite rispettivamente ai prot. n. 2689 del 14.03.2014 e n. 3986 del 22.04.2014, sollecitava l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS alla chiusura del procedimento in oggetto.

- con nota prot. n. 7889 del 11/09/2014,, questo Ufficio comunicava al Comune di Maruggio, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., le motivazioni ostative alla conclusione favorevole della procedura di VAS in oggetto, assegnando all'istante il termine di legge di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti;

- con nota prot. 10173 del 19.09.2014, acquisita gli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 8384 del 24.09.2014 e successivamente al prot. n. 8745 del 06.10.2014, il Comune di Maruggio trasmetteva le proprie osservazioni in merito alla predetta nota regionale chiedendo il riesame della documentazione "alla luce delle rimodulazioni che si intende apportare in funzione degli aspetti evidenziati...";

- con nota prot. n. 12479 del 17.11.2014, acquisita dal Servizio Ecologia al prot.n. 11568 del 27.11.2014, il Comune di Maruggio richiedeva la sospensione dei termini del procedimento "nelle more di voler ridefinire alcuni aspetti progettuali volti all'accoglimento delle criticità rilevate nella nota AOO\_089 11/09/2014...";

- a tal riguardo, con nota prot. n.1759 del 10/02/2015 veniva convocato incontro tra autorità procedente e competente ai sensi dell'art.12, comma 4, della L.R. 44/2012;

- in data 12.02.2015 si svolgeva detto incontro, nel corso del quale l'autorità procedente, rappresentata dal Sindaco pro-tempore, dichiarava "espressamente di rinunciare all'istanza di VAS in corso ed al relativo procedimento e di attivare una nuova istanza di VAS che, come anzidetto, terrà puntualmente in considerazione le valutazioni effettuate dall'autorità competente regionale con la succitata nota prot.7889/2014."

- con nota prot. n.5214 del 16.04.2015 questo ufficio trasmetteva all'autorità procedente il verbale del predetto incontro affinché quest'ultima provvedesse alla formale sottoscrizione, precisando che, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, l'ufficio avrebbe provveduto, senza ulteriore indugio, a dar seguito a quanto stabilito nella suddetta riunione e riportato nel relativo verbale.

Considerato che:

nell'ambito della procedura in oggetto sono individuate le seguenti Autorità:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Maruggio ai sensi del art. 5 comma 1 lettera q) del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'Autorità Competente è l'Ufficio VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (art. 7 comma 6 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) competente altresì per la Valutazione di Incidenza rientrando il PdL nella categoria dei "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.); il parere di Valutazione di Incidenza è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii..

Tenuto conto che:

la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità:

- durante la fase di consultazione preliminare (riconducibile all'art. 13 comma 2 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.):

- con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 119 del 16.08.2012 in cui si è reso noto il deposito del Rapporto ambientale preliminare presso le sedi del Comune e della Regione Puglia, Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, nonché la pubblicazione dei suddetti atti sul sito web istituzionale dell'Ente locale;

- con nota prot. n. 10825 del 9.10.2012, indirizzata ai Soggetti con competenza ambientale (Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Lavori

Pubblici; Provincia di Taranto - Settore Ecologia, Servizio Programmazione e pianificazione del territorio, Autorità di Bacino della Puglia, Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Corpo Forestale dello Stato, Asl Taranto e Arpa Puglia DAP Taranto);

- durante la fase di consultazione pubblica (art. 14 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.):

- con nota prot. n. 1136 del 23.01.2013, con cui si è comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale suddetti la pubblicazione del Rapporto ambientale e della documentazione relativa al Piano (Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, Servizio Urbanistica, Servizio Lavori Pubblici; Provincia di Taranto - Settore Ecologia, Servizio Programmazione e pianificazione del territorio, Autorità di Bacino della Puglia, Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, Corpo Forestale dello Stato, Asl Taranto e Arpa Puglia DAP Taranto);

- con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 20 del 07.02.2013, con cui si è reso noto il deposito per 60 giorni del Rapporto ambientale presso le sedi del Comune e della Regione Puglia, Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS;

- con la pubblicazione dei suddetti atti sui siti web istituzionali del Comune e della Regione Puglia;

- con il deposito presso gli uffici del Comune, della Regione Puglia - Ufficio, programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS e della Provincia di Taranto - Ufficio Ecologia.

I contributi pervenuti durante tutte le fasi suddette sono così riassumibili:

- durante la fase di consultazione preliminare (riconducibile all'art. 13 comma 2 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

- la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha ritenuto "indispensabile" accertare "per mezzo del Comune di Maruggio, l'eventuale esistenza di aree tutelate per legge (ex art. 142 D.L.vo 42/2004) in modo da consentire l'esercizio delle competenze assegnate a questa Amministrazione" e contestualmente ha chiesto "copia cartacea completa del progetto di che trattasi";

- l'Autorità di Bacino della Puglia ha restituito il questionario per la consultazione;

- la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia ha chiesto la redazione della "Carta del Rischio Archeologico" "indispensabile per le valutazioni di competenza", rilevando che "[...] il territorio interessato dal comparto C9, sebbene non sottoposto a provvedimento di vincolo archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004 e precedenti, appare comunque a rischio di rinvenimenti";

- durante la fase di consultazione pubblica (art. 14 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

- l'Autorità di Bacino della Puglia ha precisato che "[...] il territorio comunale è attualmente privo di perimetrazioni PAI per effetto delle sentenze del tribunale Superiore delle Acque n. 128/09. Tuttavia è in corso la procedura di riadozione del PAI in questo territorio talché risulta approvata dal Comitato tecnico di questa Autorità la proposta di nuove perimetrazioni idrauliche e geomorfologiche nella seduta del 22.01.2013. Sulla base di tali ultime perimetrazioni non ancora vigenti l'area del comparto C9 risulterebbe priva di interferenze PAI";

- la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha ribadito quanto già richiesto nella precedente nota;

Relativamente alla consultazione si rileva inoltre che l'interlocuzione fra il Comune di Maruggio e la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto è avvenuta tramite numerose missive:

- l'Autorità procedente, con nota prot. n. 13552 del 18.12.2012, ha trasmesso documentazione integrativa ("Progetto di Piantumazione" e Tavola 11 - "Planimetria con individuazione area SIC e area del presente progetto, Sezioni estese con raggio 500 m"), fornendo contestualmente precisazioni in relazione al vincolo "Dune";

- la predetta Soprintendenza nel proprio contributo di cui alla nota prot. n. 12412 del 18.07.2013 ha rilevato alcune questioni:
- “L’area interessata dall’intervento ricade in una zona composta da ‘un esteso pianoro calcarenitico che degrada debolmente verso sud’, nella stessa area è rilevabile una zona dunale (a sud), che conserva ancora un assetto rurale segnato da terreni agricoli e campi aperti prevalentemente coltivati a seminativo, incolto e vegetazione spontanea, a lato di questa risulta un’area sub pianeggiante compresa fra la fascia costiera e la viabilità del territorio”;
- “[...] Nella realizzazione delle opere e delle strutture di supporto al piano di lottizzazione vi è interferenza con le disposizioni del vincolo ex lege Galasso (legge 431/85) e la relativa normativa regionale (l.r. 24/2002)”;
- “la realizzazione delle opere in progetto comporterebbe un inserimento sul territorio di considerevoli pesi e di un carico urbanistico e ambientale in un’area caratterizzata dalla presenza di un sistema paesistico ed agrario storicamente consolidato, anche se in aree a latere e a confini vi sono spazi ed aree antropizzate, caratterizzato da una serie di strutture tipiche del paesaggio agrario diffuso”;
- “la valutazione dell’impatto visivo del progetto, di notevoli dimensioni, rappresenta un aspetto di estrema rilevanza nell’ambito dell’analisi degli effetti paesaggistici e ambientali di portata e rilevanza, in un area dove, sostanzialmente, esiste uno spazio inviolato da fenomeni antropici e i cui luoghi culturali esistenti definiscono lo spazio caratterizzato da fenomeni naturali permanenti (azione del vento sulle dune, verde spontaneo, etc.)”;
- Il Piano di lottizzazione comporterebbe un’alterazione del campo visivo, una modificazione dei luoghi con un impatto sul paesaggio (alterazione della percezione visiva del luogo in relazione ai criteri compositivi ed intrusione visiva in relazione ai criteri cromatici) e con un impatto visivo estremamente consistente, manifestando una cortina muraria consistente intervallata solo da strade interne di scorrimento, visto che l’intervento è privo di aree/piane all’interno dell’area edificate che mitigino altezze e volumi nonché l’impatto visivo prodotto dall’impianto di illuminazione;
- il Comune di Maruggio, con nota prot. n. 10223 del 27.09.2013, ha fornito le proprie controdeduzioni in merito a quanto rappresentato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto:
- “[...] Con parere espresso dal Comune di Maruggio in data 22.02.2009, è stata definita la compatibilità paesaggistica del Piano di Lottizzazione in quanto ‘la zona è posta tra aree parzialmente edificate che l’assetto geomorfologico è pianeggiante, che l’area è contraddistinta da campi ad uso seminativo incolti, che l’edificato di piano non supera il primo piano, che le aree su cui sono previsti gli interventi di trasformazione non presentano elementi di interesse paesaggistico, che la viabilità esistente delimita in modo significativo le aree soggette a tutela da quelle in cui sono previsti gli interventi di trasformazione”;
- “La l.r. 24/2002 ‘Istituzione delle Riserve naturali regionali orientate del litorale tarantino orientale’ richiamata, riguarda l’istituzione delle riserve naturali regionali del litorale tarantino orientale [...] e ne definisce la perimetrazione. Tale perimetrazione risulta essere esterna all’area del piano di lottizzazione, da cui dista circa 8,5 km.”;
- il Piano di lottizzazione attua previsioni insediative del Programma di Fabbricazione del Comune di Maruggio ed inoltre “[...] Gli ingombri plano-altimetrici e le soluzioni architettoniche adottate si rivelano nel complesso in coerenza con l’esistente edificato con il quale non si pongono in posizione dominante ma si integrano in maniera discreta. [...] Per quanto riguarda il paesaggio agrario, lo stesso come è facilmente rilevabile, è antropizzato da preesistenze non del tutto “tipiche”, visto i 10 corpi di fabbrica esistenti all’interno del comparto, che tipiche non sono, avendo ottenuto sanatoria edilizia, anche con l’ultimo condono edilizio.”;
- le dimensioni del piano di lottizzazione che si inserisce in un’area già antropizzata sono preordinatamente indicate nel PdF a cui è necessario dare attuazione attraverso la realizzazione dell’intero comparto e non già in parti di esso;
- per limitare l’intrusione visiva si è scelto di impiegare strutture basse (di un piano per quelle residenziali

e tre piani per quella alberghiera) con la presenza di opportune alberature e di impiegare tonalità chiare anche in considerazione che una colorazione diversa potrebbe aumentare l'impatto visivo alterando negativamente la percezione culturale dell'area. Per quel che riguarda la carenza di aree e piazze si segnala che le vie di comunicazione sono previste alberate, che in posizione baricentrica è prevista un'area da cedere al comune con destinazione "mercati e botteghe" e che è previsto un collegamento naturalistico tra la zona SIC e il resto dell'abitato di Campomarino.

Dall'istruttoria relativa alla Valutazione di Incidenza si rileva che:

- "Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR n. 304/2006, esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata si ritiene che sussistano incidenze significative sul Sito di Importanza Comunitaria "Duna di Campomarino" IT9130003."

In esito all'istruttoria per l'espressione del parere motivato, con la richiamata nota prot. n. 7889 dell'11.09.2014, l'Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i motivi ostativi alla conclusione favorevole della procedura di VAS in oggetto, in quanto:

- nel Rapporto ambientale:

- non è riportata l'interlocuzione avviata con la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia e con l'Autorità di Bacino nonché i relativi esiti e come essi sono stati integrati nei documenti di Piano (in particolare nelle Norme di Attuazione), o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti;

- l'analisi di coerenza non tiene conto del rapporto del Piano con tutta la pianificazione e programmazione sovraordinata pertinente e pertanto non ha evidenziato le possibili coerenze/incoerenze;

- in relazione alle politiche di risparmio idrico ed all'eventuale riuso, risulta carente di un'analisi della qualità dell'acqua, nonché dei calcoli del fabbisogno idrico necessario, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree da destinare a standard, nonché delle aree a verde;

- non sono state individuate, descritte e valutate alternative alla scelta pianificatoria proposta. Pertanto non è descritto come è stata effettuata la valutazione ambientale alla luce delle alternative possibili (All. VI lett. b. D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);

- nella sezione dedicata al monitoraggio si rileva l'assenza dell'indicazione sulla popolabilità degli indicatori, sui target di riferimento, sui tempi e sulle scale di rilevazione degli stessi, sulla cadenza dei report di monitoraggio e sulle modalità di comunicazione e pubblicazione degli stessi, nonché sulle eventuali azioni da intraprendere (cd. misure correttive) nel caso di evidenti scostamenti dai target di riferimento.

- in conclusione si è ritenuto che:

"alla luce dell'istruttoria effettuata, le cui risultanze sono state sopra esposte, e tenuto conto degli esiti della consultazione, che possa essere estremamente impattante dal punto di vista ambientale la scelta pianificatoria oggetto della proposta:

- in considerazione delle criticità rilevate;

- del peso e dell'esito della valutazione di incidenza;

- del parere sostanzialmente negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;

- dei prati e pascoli presenti che potrebbero essere habitat;

- dell'assenza del parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/p.

il Comune di Maruggio con la richiamata nota prot. 10173 del 19/09/2014 presentava le proprie osservazioni e controdeduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.,

Con nota successiva prot. n.12479 del 17/11/2014, acquisita dal Servizio Ecologia al prot.n. 11568 del 27.11.2014, il Comune di Maruggio, in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi di cui alla citata nota prot. AOO\_089-7889 dell'11.09.2014, chiedeva la sospensione dei termini del procedimento "nelle more di voler ridefinire alcuni aspetti progettuali volti all'accoglimento delle criticità rilevate nella nota AOO\_089 11/09/2014...".

A tal riguardo, l'autorità competente, con nota prot. n.1759 del 10/02/2015 convocava per il giorno 12/02/2015 un incontro con l'autorità procedente ai sensi dell'art.12, comma 4, della L.R. 44/2012.

Nel corso di tale incontro:

- l'autorità competente rappresentava che: "non è possibile accogliere la richiesta di sospensione avanzata dal Comune con riferimento al procedimento VAS in corso, la cui istruttoria si è sostanzialmente definita con la comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione favorevole del parere motivato. Peraltro, le modifiche progettuali che dovessero comportare la riadozione del piano in sede di procedimento urbanistico, quale espressione delle nuove scelte pianificatorie, renderebbero necessaria la presentazione di una nuova istanza per l'attivazione di un nuovo endo-procedimento di VAS";

- l'autorità procedente, rappresentata dal Sindaco Pro-tempore del Comune, nel prendere atto di quanto sopra ed in virtù dei chiarimenti forniti, confermava "la volontà dell'autorità procedente di voler procedere al recepimento delle considerazioni ambientali poste alla base della predetta comunicazione ex art. 10 bis, al fine di conseguire l'esito favorevole del procedimento VAS"; quindi, sentito per le vie brevi il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e, per il tramite quest'ultimo, i proponenti del piano, dichiarava espressamente "di rinunciare all'istanza di VAS in corso ed al relativo procedimento e di attivare una nuova istanza di VAS che, come anzidetto, terrà puntualmente in considerazione le valutazioni effettuate dall'autorità competente regionale con la succitata nota prot.7889/2014".

- nel prendere atto delle dichiarazioni rese dal Sindaco, anche per conto dei proponenti, il Dirigente dell'Ufficio VAS disponeva di procedere all'archiviazione del procedimento tramite l'adozione di un provvedimento finale espresso.

Con nota prot. n.5214 del 16.04.2015 questo ufficio trasmetteva all'autorità procedente il verbale del predetto incontro affinché quest'ultima provvedesse alla formale sottoscrizione, precisando che, in caso di mancato riscontro entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, l'ufficio avrebbe provveduto, senza ulteriore indugio, a dar seguito a quanto stabilito nella suddetta riunione e riportato nel relativo verbale.

ATTESO CHE risultano decorsi i termini assegnati all'autorità procedente con la nota prot. 5214/2015 di cui sopra;

RITENUTO di dover provvedere a dar seguito a quanto stabilito nel suddetto verbale e, conseguentemente, di dover procedere all'archiviazione del procedimento di VAS avente ad oggetto: "D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza del Piano di Lottizzazione del Comparto C9 nel Comune di Maruggio - Archiviazione procedimento a seguito di rinuncia all'istanza da parte dell'Autorità procedente: Comune di Maruggio (TA)" a fronte dell'espressa rinuncia all'istanza formalizzata da parte dell'autorità procedente, Comune di Maruggio;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- di dichiarare quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare l'archiviazione del procedimento di VAS avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza del Piano di Lottizzazione del Comparto C9 nel Comune di Maruggio - Archiviazione procedimento a seguito di rinuncia all'istanza da parte dell'Autorità procedente: Comune di Maruggio (TA)”, per espressa rinuncia all'istanza da parte dell'autorità procedente, Comune di Maruggio (TA);
- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente - Comune di Maruggio, a cura dell'Ufficio VAS;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi “Urbanistica”;
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 14 facciate:
  - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Ing. A. Antonicelli

---